

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE

Bagaj de Cantuu APS ETS



In data 10/05/2019 in Via Volta,6 a Cantù, presso lo studio legale Avvocato Claudio Vassallo si sono riuniti i seguenti sig.:

Colombo Fabio nato a Cantù il 22/07/1987 residente a Montesolaro in Via Verdi, 4
C.F.: CLMFBA87L22B639M

Colombo Riccardo nato a Cantù il 2/1/1991 residente a Carimate in via S. Chiara,3
C.F.: CLMR91A02B639L

Frate Tommaso nato a Como il 2/11/1993, residente a Cucciago in Via del Michelbecco, 7/A
C.F.: FRTTMS93S02C933R

Frigerio Matteo nato a Como 26/04/1986, residente a Cantù in Via Betta, 20
C.F.: FRGMTT86D26C933Q

Guarchi Pietro Daniele nato a Pavia il 19/09/1993, residente a Cantù in Via Alciato, 35
C.F.: GRCPRD93P19G388W

Marelli Riccardo nato a Cantù il 3/4/1992, residente a Cantù in Via torre,19
C.F.: MRLRCR92D03B639Z

Meroni Giulia nata a Cantù il 26/10/1990, residente a Cucciago in Via Brambilla, 14
C.F.: MRNGLI90R66B639H

Monaco Veronica nata a Cantù il 12/8/1991, residente a Fino Mornasco in Via Garibaldi, 206
C.F.: MNCVNC91M52B639N

Proserpio Francesco nato a Cantù il 7/4/1992, residente a Cucciago in Via Tiziano, 3
C.F.: PRSFNC92D07B639Q

Riva Riccardo nato a Cantù il 02/07/1999, residente a Cantù in Via Orazio 7
C.F.: RVIRCR99L02B639K

Sironi Daniele nato a Cantù il 21/09/1991, residente a Cantù in Via Stelvio, 20
C.F.: SRNDNL91P21B639U

Zanetti Walter nato a Cantù il 30/07/1987, residente a Cantù in Viale Madonna, 8
C.F.: ZNTWTR87L30B639V

Che stipulano e convengono quanto segue:

1. Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione di Promozione Sociale, ente del terzo settore, denominata "BAGAJ DE CANTUU".

2. Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.

3. L'Associazione ha sede a Cantù (CO), Via Alessandro Volta 6 c/o studio legale Avvocato Claudio Vassallo

4. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività delle cariche associative.

5. L'associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

6. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale incluse attività di diffusione e promozione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività e associazioni di interesse generale a norma del presente articolo.

7. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

8. L'Associazione è apartitica.

9. I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione e lo Statuto, che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'Associazione avrà come principi fondamentali, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'Associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS), Ente del terzo settore(ETS).

Presidente dell'Associazione viene nominato il Sig. **Frigerio Matteo**

Vice Presidente dell'Associazione viene nominato il Sig. **Zanetti Walter**

Tesoriere dell'Associazione viene nominato il Sig. **Frate Tommaso**

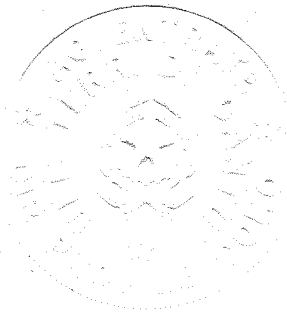
Letto, approvato, confermato e sottoscritto, seguono le firme dei soci fondatori:

Sim. Inf
Kube R
All. Sica

Veronica Moros...

Giul. Wh...

Daniela Sanna...



Tommaso Erete

Giulia Peroni...

Cell. Mc

Amal Piant...

Opt. PA

Francesca Pizz...

PROVINCIA DI PALERMO 15 MAG. 2019
CON SEGRETO 20000 (Duecento)

L. FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Rosanna Pisciotta



STATUTO

Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo s

BAGAJ DE CANTUU APS ETS

Art. 1

Costituzione – Denominazione - Sede

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile, del D. Leg. 117/2017 e dalla normativa in materia l'ente del terzo settore l'associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS) "**Bagaj de Cantuu**", di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di Cantù in Via Alessandro Volta,6 c/o studio legale Avvocato Claudio Vassallo.
() Firma su delega del Direttore Provinciale Lucio Pizzol*
2. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Statuto

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3

Scopo

1. L'associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale incluse attività di diffusione e promozione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
 - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività e associazioni di interesse generale a norma del presente articolo.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di eventi pubblici volti a sostenere lo scopo solidaristico dell'associazione.
- farsi sede di raccolta, di riflessione e di diffusione di tematiche riguardanti il mondo sportivo in generale, con maggior attenzione per la pallacanestro
- curare l'ideazione, la progettazione, la realizzazione di attività formative per valorizzarne la cultura sportiva legata alla tradizione del territorio in cui opera

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.
 - esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).
4. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.
5. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 4 **Soci**

1. All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che ne condividono i principi e gli scopi.
- a) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo

componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

- b) Le persone giuridiche che intendono diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
- c) Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
- d) La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
- e) All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- soci operativi, vale a dire le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- soci onorari, vale a dire persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- soci sostenitori e promotori, vale a dire tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto a:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. I soci hanno il dovere:

- di osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
5. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 **Quota associativa**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita di importo pari a 10,00 € euro annuali, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- - L'Assemblea dei soci
- - Il Presidente
- - Il Consiglio direttivo

Art. 8 **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
4. L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.
5. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 9 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 **Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 11 **Assemblea straordinaria**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 8 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 12 **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
4. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il presidente e il vice presidente (o più vice presidenti)
 - Nominare il segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - decidere sull'espulsione dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.



I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. 15 Patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - Attività di raccolta fondi
 - Rimborsi da convenzioni
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Leg. 117/2017,
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Leg. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall' Art. 14 del D.Leg. 117/2017.

Art. 17 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Leg. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentate.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Leg. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 19 Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 20 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Leg. 117/2017.

Art. 21 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

